



Deliberazione giunta regionale n. 221 del 5.7.2013

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore: 1 - Programmazione

Oggetto:

Disegno di legge "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 (*"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*) e s.m.i. ha disciplinato le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, individuando le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento, ed ha inoltre determinato, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio veniva conferito dalla Regione alle Province e ai Comuni;
- b. la richiamata legge ha previsto all'articolo 15 che *"la gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali - ATO nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti"* e che *"in sede di prima applicazione ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia"*;
- c. la richiamata legge all'articolo 16 ha previsto che *"per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle Province"*, stabilendo inoltre all'articolo 20 che *"la Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico"* e che *"alla Provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti"*;
- d. il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania..."*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, ha disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- e. il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;
- f. l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., al comma 1, in particolare, ha previsto che le Regioni *"organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"*;
- g. il citato comma 1 dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 stabilisce, inoltre, in particolare, che *"la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"* e che *"le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio"*;

- h. il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 - introdotto dal comma 23 dell'articolo 34 del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 - statuisce che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;
- i. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 25 (*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*) al comma 4, ha stabilito che *“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”*;
- j. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *Spending review*) con l'articolo 19, comma 1, ha apportato all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le più significative modificazioni, la sostituzione del comma 27, che pertanto dispone *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- k. il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2013 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale *“le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”*;
- l. il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che *“A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;

ATTESO CHE

- a. nell'ambito dell'attuale richiamato assetto normativo, assume particolare rilievo il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di liberalizzazione e di concorrenza che devono informare le scelte strategiche e l'azione amministrativa in tutte le fasi scandite dal legislatore nazionale;
- b. la definizione degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione dei relativi enti di governo costituisce il punto di partenza dell'articolato iter volto alla complessiva riorganizzazione del servizio;

CONSIDERATO CHE

- a. la Regione, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, regolamentazione, programmazione e coordinamento che le sono proprie, promuove lo sviluppo del sistema integrato del servizio rifiuti con l'obiettivo di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente;
- b. nell'ambito delle funzioni sopra menzionate la Regione ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania, adottato in via definitiva con DGR n. 8 del 23/01/2012 pubblicato sul BURC n. 5 del 24/01/2012;
- c. la Regione Campania deve provvedere a regolamentare ed organizzare il sistema della *governance* del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore;
- d. la Regione deve procedere all'organizzazione dello svolgimento del servizio definendo il perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei (ATO) in modo da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché contestualmente istituendo e disciplinando gli enti di governo degli ATO, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011;
- e. il riordino della normativa deve procedere tenendo conto dell'attribuzione ai Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti operato dall'art. 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012;
- f. al fine di limitare la frammentazione del servizio e favorire una gestione ispirata a canoni di efficienza ed economicità, nonché l'omogeneità qualitativa del servizio reso, i Comuni sono tenuti a esercitare tali funzioni in forma aggregata tramite gli enti cui compete il governo degli ambiti territoriali ottimali, come stabilito dall'articolo 3 bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011;
- g. gli enti di governo degli ATO, istituiti dalla Regione, sono gli unici titolati ad esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, all'affidamento della gestione ed al relativo controllo;
- h. nell'ambito dell'adeguamento del sistema della *governance* alle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla Regione compete il ruolo di promuovere, attraverso adeguata disciplina, il superamento dell'attuale frammentazione operativa della gestione del servizio ;
- i. la transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali deve prevedere misure atte a salvaguardare eventuali esperienze gestionali virtuose e i livelli occupazionali esistenti;
- j. al fine di garantire la continuità della gestione e l'efficienza del sistema, occorre definire le modalità per la transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale attraverso una disciplina delle modalità di subentro da parte degli ATO nelle funzioni e nei rapporti attualmente in capo alle Società

Provinciali;

- k. sulla base della perdurante differita vigenza della fase transitoria prevista dell' articolo 11 comma 2-ter del richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010 nella quale le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, dai comuni, secondo le attuali modalità e forme procedurali, occorre comunque prevedere misure che, attraverso il divieto di indire nuove procedure di affidamento e di disporre la proroga o il rinnovo degli affidamenti in essere, consentano di salvaguardare, nelle more della piena operatività delle Conferenze d'ambito, l'efficacia delle disposizioni della nuova disciplina regionale ed il rispetto della richiamata normativa statale con particolare riferimento anche alle disposizioni sul personale;
- l. con riferimento al riordino della normativa regionale in materia di assetti territoriali ed organizzativi del servizio rifiuti, Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nell'ambito del *Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni "Obiettivo Convergenza" per l'implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica* (PON GAS FSE 2007/2013), promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali, il turismo e lo Sport, ha supportato l'Amministrazione regionale, fornendo il documento tecnico di supporto e le linee di indirizzo per lo sviluppo del disegno di legge regionale di riordino del servizio, trasmessi all' Assessorato regionale all'Ambiente;

RITENUTO

- a. di dover procedere, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e dall'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 e sulla base dell'assetto e della localizzazione degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio regionale, alla delimitazione di ATO di dimensioni provinciali, come definita dall'Allegato A della legge che si propone;
- b. di dover prevedere, al fine di consentire una organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, che ciascun ATO sia articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), la cui delimitazione è definita dall'Allegato A della legge che si propone;
- c. di prevedere che i Comuni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, possano presentare ipotesi alternative per le perimetrazioni degli STO alla Regione, che, anche alla luce delle proposte ricevute, entro i successivi 30 giorni può provvedere all'approvazione di una nuova delimitazione con Delibera di Giunta;
- d. di dover strutturare, in attuazione della normativa statale richiamata e sulla base degli assetti territoriali come in precedenza definiti (ATO e STO), un modello organizzativo basato sulle aggregazioni di Comuni, organizzate per Conferenze d'Ambito, che vengono individuate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, quali enti di governo d'ambito;
- e. di dover individuare nella Convenzione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* lo strumento per l'esercizio in forma aggregata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio;
- f. di dover stabilire che la Conferenza d'Ambito (Conferenza), contesto nel quale i Comuni associati attraverso la sottoscrizione delle convenzioni intercomunali esercitano, in forma aggregata, le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti, sia costituita dall'assemblea che riunisce i Sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale;

- g. di dover prevedere che ciascuna Conferenza, entro 30 giorni dal suo insediamento, approvi il proprio regolamento di funzionamento, sulla base dallo schema adottato dalla Regione;
- h. di dover prevedere, in particolare, che ciascuna Conferenza svolga le proprie funzioni tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, e che possa stipulare con le altre Conferenze di ATO accordi finalizzati a promuovere il miglioramento del servizio;
- i. di dover prevedere, al fine di consentire il superamento dell'attuale frammentazione operativa della gestione del servizio e pervenire gradualmente alla gestione unitaria presso ciascun ATO o, qualora non ci sia coincidenza tra ATO e ambito di affidamento, presso ciascuno STO, che le Conferenze individuino le procedure per l'affidamento unico o unitario dell'intero servizio o dei diversi segmenti di cui esso si compone, tenendo conto delle gestioni attualmente in essere, facendo inoltre divieto ai Comuni di indire nuove procedure di affidamento dei servizi nelle modalità non previste dalla legge che si propone;
- j. di dover prevedere che, laddove le strutture o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operino su scala regionale, le corrispondenti funzioni di programmazione e organizzazione competano alla Regione, sentiti i presidenti delle Conferenze;
- k. di dover prevedere a carico delle Società Provinciali il definitivo accertamento della situazione finanziaria in relazione alle attività svolte e la trasmissione delle relative risultanze alle rispettive Conferenze d'Ambito per le conseguenti determinazioni di competenza;
- l. di dover prevedere, a tutela dei livelli occupazionali esistenti, il divieto di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti fino al completo reimpiego delle unità di personale dei disciolti Consorzi di Bacino;
- m. di dover pertanto prevedere che le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, ovvero all'esito di processi di riorganizzazione, siano assegnate e trasferite, mediante passaggio di cantiere, agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti anche se svolti in economia mediante amministrazione diretta, dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001;
- n. di dover inoltre prevedere che il personale impegnato nel ciclo integrato dei rifiuti debba essere utilmente impiegato per l'assolvimento dei compiti di vigilanza ambientale, di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti, di controllo della qualità del servizio e di gestione degli impianti a supporto del ciclo, con particolare riferimento ai centri di raccolta, agli impianti di valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche e di trattamento della frazione organica;
- o. di dover stabilire il divieto, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania della presente deliberazione di Giunta regionale, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi e di disporre la proroga o il rinnovo degli affidamenti a tale data in essere, fatta salva, nel caso di gestioni la cui scadenza intervenga tra detta data e il trentesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito, la possibilità, per il soggetto affidante, di procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la scadenza della gestione e la prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO.
- p. di dover provvedere all'adeguamento dell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione, in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, prevedendo che la Giunta regionale possa apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania);

VISTI

- a. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- b. la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 *“Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”*;
- c. la legge regionale 28 marzo 2007 n.4 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- d. il decreto-legge 30 dicembre 2009 n.195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- e. il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f. il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- g. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- h. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *Spending review*);
- i. il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- j. il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11;
- k. il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- l. l'art. 53 dello Statuto della Regione Campania ;
- m. i pareri resi dall'Ufficio Legislativo sul disegno di legge in oggetto, con note prot. 2013/12669/UDCP/GAB/UL e 2013/13143/UDCP/GAB/UL ai quali l'atto è conforme;

ACQUISITO il visto dell'Ufficio VIII del Gabinetto - *Rapporti con il parlamento e funzioni di cui all'art. 25 commi 3 e 4 della L.R. 7/2002* - reso con nota prot. 2013/12956/Uff.VIII/GAB al quale l'atto è conforme;

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA' A VOTO UNANIME

DELIBERA

1. di approvare il Disegno di Legge “*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*” - unitamente all’ Allegato A - allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare, altresì, le Relazioni descrittiva e finanziaria a corredo dello stesso redatte ex art. 53 Statuto regionale;
3. di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati al Presidente del Consiglio regionale per lo svolgimento dell’iter approvativo del Disegno di Legge adottato dalla Giunta con la presente delibera.
4. Di trasmettere altresì:
 - 4.1 all’Assessore al personale;
 - 4.2. al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è sostituita dalle seguenti:
 - “a) disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania, in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria, per garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l’uso efficiente delle risorse;
 - a bis) disciplina l’individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;”
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2007, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini della presente legge s’intendono per:

 - a) Gestione dei rifiuti urbani, la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
 - b) Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - c) Sistemi Territoriali Operativi (STO), le ripartizioni territoriali, interne agli ATO, delimitate dalla Regione per consentire l’organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all’efficienza gestionale, nel rispetto dei criteri previsti nell’articolo 15, comma 3;
 - d) Conferenza d'ambito, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale.”.

Art. 2

Competenze della Regione

1. Dopo la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2007, sono aggiunte le seguenti:

“cc bis) la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento del servizio di gestione

- rifiuti urbani, anche attraverso la predisposizione ed emanazione di linee guida nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1 e delle discipline comunitarie e statali;
- cc ter) la verifica della conformità dei piani d'ambito, redatti ai sensi dell'articolo 15 bis comma 5 lett. a), al Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- cc quater) la verifica della congruità sui piani e programmi di investimento del Piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale;
- cc quinquies) il coordinamento e la regolamentazione dei flussi di rifiuti provenienti dagli ATO, destinati a smaltimento e recupero extraregionale o transfrontaliero, nonché la gestione dei flussi diretti al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;
- cc sexies) la verifica degli standard generali di servizio, tenendo conto della vigente normativa comunitaria e statale, e proposizione di criteri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis comma 5 lettera d);
- cc septies) la promozione e l'incentivazione del passaggio all'utilizzo di sistemi di determinazione puntuale della quantità e della qualità di rifiuti prodotti, la promozione di adeguati meccanismi premiali a vantaggio dei cittadini per incentivare la loro partecipazione alla raccolta differenziata, l'applicazione di tecniche di raccolta selettiva per migliorare l'efficacia del servizio, la realizzazione dell'impiantistica idonea a conseguire l'autosufficienza territoriale del ciclo. Il sostegno allo sviluppo e al consolidamento sul territorio regionale di filiere di trasformazione dei materiali recuperati derivanti dai sistemi di raccolta differenziata e il supporto ai comuni nell'attuazione di progetti che incentivano le attività di scambio, riuso e riutilizzo finalizzati alla riduzione dei rifiuti da smaltire o recuperare;
- cc octies) la promozione di meccanismi di consultazione e di tutela del consumatore e la vigilanza sull'attuazione ed il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), anche attraverso il monitoraggio di reclami, istanze e segnalazioni effettuate dagli utenti singoli o associati in merito al rispetto delle procedure previste nel contratto di servizio o nella carta dei servizi.”.

Art. 3

Funzioni di organizzazione del servizio

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2007, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Funzioni di organizzazione del servizio)

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010), le funzioni di organizzazione

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio di cui alla presente legge. Alle province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2007

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2007 è sostituito dal seguente:

“5. Se il piano d'ambito della Conferenza d'ambito non riesce a garantire il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della conferenza d'ambito interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre conferenze d'ambito procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d'ambito, al fine di garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi sono accompagnati da forme di compensazione, definite d'intesa tra le conferenze d'ambito interessate.”.

TITOLO II – RIORDINO DEL SERVIZIO

Art. 5

Articolazione in ambiti territoriali ottimali

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Articolazione in ambiti territoriali ottimali)

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, all'interno di ATO per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Al fine di massimizzare l'efficienza, in ragione delle peculiari caratteristiche territoriali e socio-economiche della Regione Campania e delle specifiche esigenze di differenziazione e adeguatezza nell'area metropolitana di Napoli, gli ATO per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono individuati dall'Allegato A.
3. Per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) popolazione o bacino di utenza;
 - b) densità abitativa;

- c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
 - d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti.
4. La delimitazione degli STO è definita dall'Allegato A sulla base dei criteri previsti nel comma 3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, i comuni possono proporre ipotesi alternative per le perimetrazioni degli STO. La Regione, entro i successivi trenta giorni, previa valutazione delle proposte ricevute dai comuni, può provvedere, con delibera di Giunta, all'approvazione di una nuova delimitazione e conseguentemente all'adeguamento del Piano regionale di Gestione rifiuti.
 5. Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essere disposte, con revisioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.”.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2007 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis (Organizzazione del servizio)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno di ambiti territoriali ottimali per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. I comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito.
3. La Conferenza d'ambito è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO, o loro delegati, e svolge la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste nella presente legge. La sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le Conferenze d'ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, informandone la Regione.
5. Ferme restando le competenze che le norme statali assegnano alle regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:
 - a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);
 - b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8, integrandole, laddove pertinente, all'interno del Piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
 - c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi

- standard;
- d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis;
 - e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, includendo nel calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa il contributo ambientale previsto nell'articolo 28, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 quater, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2013, n. 71. Gli enti locali trasferiscono al gestore la quota di TARES corrispondente alla tariffa relativa all'erogazione del servizio rifiuti, sulla base di uno specifico impegno assunto nel contratto di servizio, disciplinando, all'interno del contratto stesso, le sanzioni in caso di inadempimento. Ciascuna Conferenza d'ambito, nello svolgimento delle funzioni di cui al punto a), tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, nell'ATO di riferimento e nelle sue articolazioni costituite dagli STO, ivi comprese le riduzioni tariffarie previste con regolamento ai sensi dell'articolo 14, comma 15, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
 - f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole attraverso una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
6. La Conferenza d'ambito elegge, al suo interno, il Presidente e due vicepresidenti. La sede della Conferenza è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO che conta il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Conferenza, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO. La partecipazione alla Conferenza d'ambito è obbligatoria ed a titolo gratuito. I comuni che, ai sensi dell'articolo 14 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, sono unitariamente rappresentati, nella

- Conferenza d'ambito e nell'assemblea ristretta di cui al comma 7, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
7. Le decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO sono adottate dalla Conferenza d'ambito previa acquisizione del parere conforme dell'assemblea ristretta alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Conferenza d'ambito delle relative deliberazioni delle assemblee ristrette, le deliberazioni medesime si intendono adottate. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal presidente della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti dello STO. Nel contesto delle assemblee ristrette, il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il comune di cui è sindaco.
 8. L'assemblea ristretta può proporre iniziative riguardanti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno del rispettivo STO da sottoporre, per l'approvazione, alla corrispondente Conferenza d'ambito che ne valuta la fattibilità rispetto a quanto previsto dal proprio Piano d'ambito e la coerenza con il Piano regionale. In fase di prima attuazione della presente disposizione, eventuali progetti relativi all'impiantistica sono presentati, in forma di progetto definitivo, alla Conferenza d'ambito entro tre mesi dall'insediamento della Conferenza stessa che procede alla loro valutazione e approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso di mancata attivazione di tale procedura, le corrispondenti funzioni sono esercitate dalla Conferenza d'ambito che dimensiona l'impiantistica a servizio dell'ATO rispetto a quanto previsto dal Piano d'ambito e provvede all'adozione di misure appropriate alla creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Conferenza d'ambito provvede alle modifiche del Piano di ambito conseguenti alla approvazione delle iniziative proposte dall'assemblea ristretta.
 9. Ciascuna Conferenza d'ambito istituisce al proprio interno un Comitato direttivo, composto dal Presidente della Conferenza e da un rappresentante per ciascuno STO eventualmente ricompreso nell'ATO. Il Comitato direttivo adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza d'ambito per la relativa approvazione.
 10. Le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti previsti nel comma 5 sono realizzate dalla Conferenza d'ambito attraverso un ufficio comune, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e localizzato, salvo diversa deliberazione, all'interno del comune sede della Conferenza stessa, presso un'unità organizzativa individuata nella convenzione. L'ufficio comune di ATO si avvale della struttura del comune in cui ha sede e degli uffici degli enti locali convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione e dal regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito. In particolare, l'ufficio comune opera con personale del comune in cui è localizzato o, all'occorrenza, con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'ufficio comune. All'interno dell'ufficio comune è individuato un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.
 11. Spetta in particolare all'ufficio comune della Conferenza d'ambito:
 - a) svolgere le procedure per l'affidamento del servizio, secondo le modalità previste nell'articolo 20, garantendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi

- affidamenti all'interno dell'ATO e i relativi contratti di servizio;
- b) aggiudicare i servizi e sottoscrivere il relativo contratto di servizio con i gestori, in conformità con gli schemi adottati dalla Regione;
 - c) predisporre gli atti da sottoporre alla Conferenza d'ambito;
 - d) dare esecuzione alle deliberazioni della Conferenza d'ambito;
 - e) ogni altra attività di gestione.
12. I rapporti tra i comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 24.
13. La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento, nel rispetto dello schema adottato dalla Regione.”.

Art. 7

Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2007 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis (Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)
 1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti, rispettivamente, dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi-tipo adottati dalla Regione con apposita delibera di giunta da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. La Conferenza d'ambito garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis comma 5 lettera c) e lettera d).
 2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.
 3. Lo schema di carta dei servizi, è redatto recependo, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, almeno i seguenti contenuti minimi:
 - a) lo spazzamento meccanizzato e manuale è svolto in maniera tale da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) ai cittadini è garantito il servizio di raccolta differenziata e flussi separati almeno per l'organico, la carta, il cartone e il vetro, compatibilmente con quanto previsto dal Piano regionale di gestione rifiuti e dalla corrispondente pianificazione d'ambito; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
 - c) il trasporto dei rifiuti è organizzato in modo da contenere le emissioni di biossido di carbonio, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferta e trasbordo, oppure utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
 - d) il servizio di raccolta dell'organico è organizzato in modo tale da massimizzare la

- capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
- e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano è definita anche considerando il livello di impurità;
 - f) il compostaggio domestico è sempre favorito, se tecnicamente possibile;
 - g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
 - h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscono la continuità dell'erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti sono caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";
 - i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica garantiscono la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
 - j) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica implementano un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
 - k) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscono la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili, la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento e a recupero di energia, la massimizzazione del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione.
4. Per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione della carta dei servizi e del contratto di servizio sono rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2, comma 461 della legge 244 del 2007.”.

Art. 8

Affidamento dei servizi

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Affidamento dei servizi)

1. Ciascuna Conferenza d'ambito, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f), individua le procedure per l'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. La Conferenza d'ambito, con provvedimento motivato, delibera in merito all'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone nel

rispetto della vigente disciplina comunitaria e statale e in modo da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio tenuto conto dei sistemi territoriali operativi (STO) in cui è articolato l'ATO.

3. Se le strutture o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale, le funzioni di programmazione e organizzazione degli stessi competono alla Regione, sentiti i presidenti delle conferenze d'ambito.
4. Fermo quanto previsto dal comma 9, dalla data dell'affidamento del servizio integrato, o di singole fasi di esso, disposto ai sensi dei commi 1 e 2, cessa nei territori interessati ogni altro e diverso affidamento fino ad allora vigente.
5. Dalla medesima data prevista dal comma 4 e riguardo ai medesimi territori, ai sensi dell'articolo 202 comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il personale già alle dipendenze dei soggetti affidatari del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone soggiace al passaggio diretto e immediato ai nuovi gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.
6. Se gli impianti sono di titolarità di soggetti diversi dai comuni aggiudicatori del servizio si applica, in particolare, l'articolo 25, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. Alle deliberazioni della Conferenza di ambito previste dai commi 1 e 2 e dall'articolo 15 bis comma 5 lettera f) è data la più ampia pubblicità ivi compresa la pubblicazione sui siti internet dei comuni dell'ATO e degli STO.
8. La procedura di affidamento per ATO o per STO, volta a promuovere l'integrazione gestionale, è definita dall'ufficio comune di ATO entro e non oltre novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito.
9. Se, all'interno di un ATO o di uno STO, sono ancora in essere affidamenti di scala inferiore, le procedure previste nel presente articolo sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti. La rispettiva Conferenza d'ambito può realizzare procedure che hanno ad oggetto l'intero affidamento, prevedendo, in tal caso, che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, la Conferenza stessa verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 15 bis comma 5 lettera e), e promuove meccanismi unitari di gestione.”.

Art. 9

Poteri sostitutivi della Regione

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2007 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGR, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui agli articoli 15, 15 bis, 16 e 16 bis e all'affidamento del servizio di cui all'articolo 20.”.

Art. 10

Incentivazioni e contributi

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2007 sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. Le conferenze d'ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste nell'articolo 3;”
 - “3. Le conferenze d'ambito trasmettono annualmente alla regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.”.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Regime transitorio

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali, approva, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli schemi tipo delle convenzioni e dei regolamenti di funzionamento delle Conferenze d'ambito previsti nell'articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2007.
2. Per garantire la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione, la Regione emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida per la redazione dei piani d'ambito, fissando gli obiettivi ambientali, di settore e di servizio, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi di base:
 - a) riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
 - b) aumento delle percentuali di raccolta differenziata, anche attraverso l'efficientamento dei sistemi organizzativi;
 - c) aumento delle frazioni merceologiche da raccogliere con sistemi selettivi;
 - d) riduzione degli scarti e conseguente miglioramento qualitativo della raccolta differenziata;
 - e) politiche tariffarie, inclusi meccanismi premiali volti ad incentivare la raccolta differenziata e verifica della congruenza delle tariffe in relazione ai criteri di determinazione previsti dalla normativa vigente;
 - f) contenimento e riduzione dei costi del sistema gestionale e promozione di meccanismi perequativi delle tariffe.
3. La Regione provvede agli adeguamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti successivi all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.
4. Nella fase transitoria prevista dall'articolo 11 comma 2 ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla data

di insediamento delle conferenze d'ambito di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 4 del 2007, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, secondo le modalità e le forme procedurali previste dal medesimo articolo 11 comma 2 ter.

5. È fatto divieto, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania della deliberazione di Giunta regionale del 5 luglio 2013, n. 221 di approvazione della proposta di legge *Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi e di disporre la proroga o il rinnovo degli affidamenti a quella data in essere. Nel caso di gestioni la cui scadenza interviene tra la data di pubblicazione nel bollettino ufficiale e il trentesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito, il soggetto affidante può procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la scadenza della gestione e la prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO.
6. La frazione organica biostabilizzata prodotta negli Stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (STIR) (CER 19.05.03) è utilizzabile per la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate e dismesse del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 ter comma 1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
7. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è in presenza di un gestore unico sull'intero territorio dell'ATO il servizio continua ad essere esercitato in forma integrata.

Art. 12

Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio

1. Dal trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito, le funzioni di organizzazione relative alla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, sono trasferite nelle competenze delle medesime.
2. Per l'esercizio delle attività gestorie post-operative delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 1 è utilizzato il personale dei consorzi di bacino in liquidazione. Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione, predispone entro il 30 settembre di ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singolo ATO. Ciascuna Conferenza d'ambito tiene conto della quota attribuita dal piano di riparto al proprio ATO in sede di definizione delle tariffe.

Art. 13

Personale dei consorzi di bacino

1. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei consorzi di bacino della Regione

- Campania previsto dai commi 2 e 6 è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n.10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, oppure all'esito di processi di riorganizzazione, sono assegnate e trasferite, mediante passaggio di cantiere, agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti anche se svolti in economia mediante amministrazione diretta, dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001.
 3. Il personale impegnato nel ciclo integrato dei rifiuti è utilmente impiegato per l'assolvimento dei compiti di vigilanza ambientale, di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti, di controllo della qualità del servizio e di gestione degli impianti a supporto del ciclo, con particolare riferimento ai centri di raccolta, agli impianti di valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche e di trattamento della frazione organica.
 4. È condizione per la concessione di contributi o di finanziamenti regionali per il ciclo di gestione dei rifiuti, a qualunque titolo anche a valere sui fondi strutturali, l'assegnazione e il trasferimento agli affidatari o ai gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, del personale dipendente dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, in attuazione dell'articolo 4, decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 dicembre 2008, n. 210 e, riguardo il personale operante presso gli impianti di selezione, smaltimento, stoccaggio, e trattamento dei rifiuti, l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26.
 5. Per i comuni della Regione Campania che non hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata previsto, entro la data del 31 dicembre 2012, dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che gestiscono le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 ter del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010 n. 26, è condizione per la concessione di contributi o finanziamenti regionali per il ciclo di gestione dei rifiuti, a qualunque titolo anche a valere sui fondi strutturali, l'assegnazione e il trasferimento ai sensi dell'articolo 202 comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, all'affidatario o al gestore del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone di una quota del personale dipendente dai consorzi di bacino, costituiti ai sensi della legge regionale n. 10 del 1993, raggugliata alla partecipazione del comune medesimo ai consorzi stessi.
 6. Al personale dipendente dai consorzi di bacino e dalle società da essi partecipate si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 202 comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Art. 14
Tracciabilità dei rifiuti

1. In attuazione degli articoli 188 bis comma 2 lettera a), e 189 comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210, la Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti utilizzando come interfaccia del sistema di controllo (SISTRI) l'Osservatorio regionale dei rifiuti (ORR), istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2007.

Art. 15
Transizione al nuovo modello organizzativo – gestionale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le società provinciali concludono le procedure per il definitivo accertamento della massa attiva e della massa passiva riguardo alle attività svolte e trasmettono le risultanze alle Conferenze d'ambito territorialmente competenti, ai fini dell'esercizio delle competenze di organizzazione del servizio ad esse attribuite dalla legge.

Art. 16
Organizzazione degli uffici della Giunta regionale

1. Al fine di adeguare l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione, la Giunta regionale, in osservanza delle norme generali stabilite dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale) e in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, può apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 18
Abrogazioni

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7, gli articoli 8 e 9, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 e l'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2007, sono abrogati.
2. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2007 è abrogata.
3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2007 le parole “presso il settore regionale di cui all'articolo 7, comma 2” sono soppresse.

ALLEGATO A

ATO	N	Sistemi Territoriali Ottimali	N. COMUNI
AVELLINO	1	TERMINIO CERVIALTO	25
	2	VALLE DELL'UFITA	23
	3	ALTA IRPINIA	17
	4	SOLOFRANO	11
	5	PARTENIO	26
	6	ALTO CLANIO	13
	7	SISTEMA URBANO AVELLINO	4
BENEVENTO	1	TABURNO	23
	2	ALTO TAMMARO	11
	3	FORTORE	14
	4	PIETRALCINA	3
	5	TITERNO	15
	6	SISTEMA URBANO BENEVENTO	12
CASERTA	1	NORD	38
	2	EST	21
	3	SUD	19
	4	OVEST	15
	5	ALTO CASERTANO	10
	6	CASERTA	1
NAPOLI	1	DOMITIO FLEGREO	12
	2	NORD	14
	3	METROPOLITANO	1
	4	ACERRANO	10
	5	NOLANO	19
	6	PENISOLA SORRENTINA	16
	7	VESUVIANO	20
<p>Gli STO della Provincia di Napoli sono organizzati in funzione della disponibilità impiantistica, in n. 3 gruppi: A) 1 e 2; B) 4 e 5; C) 5, 6 e 7</p>			
SALERNO	1	SALERNO	1
	2	ALENTO CALORE	28
	3	ALBURNI-VALLO DIANO	26
	4	CERVATI-LAMBRO-BUSSENTO	34
	5	PICENTINI-VOLCEI	26
	6	VALLE IRNO	9
	7	AGRO-NOCERINO-SARNESE	10
	8	PIANA SELE	10
	9	PENISOLA AMALFITANA	14

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO TERMINIO CERVIALTO

BAGNOLI IRPINO, CALABRITTO, CAPOSELE, CASSANO IRPINO, CASTELFRANCI, CASTELVETERE SUL CALORE, CHIUSANO SAN DOMENICO, FONTANAROSA, LAPIO, LUOGOSANO, MIRABELLA ECLANO, MONTELLA, MONTEMARANO, NUSCO, PATERNOPOLI, PIETRADEFUSI, SALZA IRPINA, SAN MANGO SUL CALORE, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SENERCHIA, SORBO SERPICO, TAURASI, TORRE LE NOCELLE, VENTICANO, VOLTURARA IRPINA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO VALLE UFFITA

ARIANO IRPINO, BONITO, CARIFE, CASALBORE, CASTEL BARONIA, FLUMERI, FRIGENTO, GESUALDO, GRECI, GROTTAMINARDA, MELITO IRPINO, MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO, SAN NICOLA BARONIA, SAN SOSSIO BARONIA, SAVIGNANO IRPINO, SCAMPITELLA, STURNO, TREVICO, VALLATA, VALLE SACCARDA, VILLANOVA DEL BATTISTA, ZUNGOLI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ALTA IRPINIA

ANDRETTA, AQUILONIA, BISACCIA, CAIRANO, CALITRI, CONZA DELLA CAMPANIA, GUARDIA DEI LOMBARDI, LACEDONIA, LIONI, MONTEVERDE, MORRA DE SANCTIS, ROCCA SAN FELICE, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, TEORA, TORELLA DEI LOMBARDI, VILLAMAINA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO SOLOFRANO

AIELLO DEL SABATO, CESINALI, CONTRADA, FORINO, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, SAN MICHELE DI SERINO, SANTA LUCIA DI SERINO, SANTO STEFANO DEL SOLE, SERINO, SOLOFRA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PARTENIO

ALTAVILLA IRPINA, CANDIDA, CAPRIGLIA IRPINA, CERVINARA, CHIANCHE, GROTTELLA, MANOCALZATI, MONTEFALCIONE, MONTEFREDANE, MONTEFUSCO, MONTEMILETTO, OSPEDALETTO D'ALPINOLO, PAROLISE, PETRURO IRPINO, PIETRASTORNINA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, PRATOLA SERRA, ROCCABASCERANA, ROTONDI, SAN MARTINO VALLE CAUDINA, SAN POTITO ULTRA, SANTA PAOLINA, SANT'ANGELO A SCALA, SUMMONTE, TORRIONI, TUFO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ALTO CLANIO

AVELLA, BAIANO, DOMICELLA, LAURO, MARZANO DI NOLA, MOSCHIANO, MUGNANO DEL CARDINALE, PAGO VALLE DI LAURO, QUADRELLE, QUINDICI, SIRIGNANO, SPERONE, TAURANO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO AVELLINO

ATRIPALDA, AVELLINO, MERCOGLIANO, MONTEFORTE IRPINO.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BENEVENTO

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO TABURNO

AIROLA, APOLLOSA, ARPAIA, BONEA, BUCCIANO, CAMPOLI DEL MONTE TABURNO, CAUTANO, DUGENTA, DURAZZANO, FOGLIANISE, FORCHIA, FRASSO TELESINO, LIMATOLA, MELIZZANO, MOIANO, MONTESARCHIO, PAOLISI, PAUPISI, SANT'AGATA DEI GOTI, SOLOPACA, TOCCO CAUDIO, TORRECUSO, VITULANO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ALTO TAMMARO

CAMPOLATTARO, CASALDUNI, CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FRAGNETO L'ABATE, FRAGNETO MONFORTE, MORCONE, REINO, SANTA CROCE DEL SANNIO, SASSINORO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO FORTORE

APICE, BASELICE, BUONALBERGO, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, FOIANO DI VAL FORTORE, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, MOLINARA, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, PADULI, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN MARCO DEI CAVOTI, SANT'ARCANGELO TRIMONTE.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PIETRALCINA

PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, PIETRALCINA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO TITERNO

AMOROSI, CASTELVENERE, CERRETO SANNITA, CUSANO MUTRI, FAICCHIO, GUARDIA SANFRAMONDI, PIETRAROJA, PONTE, PONTELANDOLFO, PUGLIANELLO, SAN LORENZELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN LUPO, SAN SALVATORE TELESINO, TELESE TERME.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO BENEVENTO

ARPAISE, BENEVENTO, CALVI, CASTELPOTO, CEPPALONI, PANNARANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN LEUCIO DEL SANNIO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA MANFREDI, SANT'ANGELO A CUPOLO.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO NORD

AILANO, ALIFE, ALVIGNANO, BAIA LATINA, CAIAZZO, CALVI RISORTA CAMIGLIANO, CAPRIATI AL VOLTURNO, CASTEL CAMPAGNANO, CASTEL DI SASSO, CASTELLO DEL MATESE, CIORLANO, DRAGONI, FONTEGRECA, FORMICOLA, GALLO DEL MATESE, GIANO VETUSTO, GIOIA SANNITICA, LETINO, LIBERI, PIANA DI MONTE VERNA, PIEDIMONTE MATESE, PIETRAMELARA, PIETRAVAIRANO, PONTELATONE, PRATA SANNITA, PRATELLA, RAVISCANINA, RIARDO, ROCCAROMANA, ROCCHETTA E CROCE, RUVIANO, SAN GREGORIO MATESE, SAN POTITO SANNITICO, SANT'ANGELO D'ALIFE, TEANO, VAIRANO PATENORA, VALLE AGRICOLA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO EST

ARIENZO, CAPODRISE, CAPUA, CASAGIOVE, CASAPULLA, CASTEL MORRONE, CERVINO, CURTI, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MARCIANISE, PORTICO DI CASERTA, RECALE, SAN FELICE A CANCELLO, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN NICOLA LA STRADA, SAN PRISCO, SAN TAMMARO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, VALLE DI MADDALONI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO SUD

AVERSA, CARINARO, CASAL DI PRINCIPE, CASALUCE, CASAPESENNA, CESA, FRIGNANO, GRICIGNANO D'AVERSA, LUSCIANO, ORTA DI ATELLA, PARETE, SAN CIPRIANO D'AVERSA, SAN MARCELLINO, SANT'ARPINO, SUCCIVO, TEVEROLA, TRENTOLA DUCENTA, VILLA DI BRIANO, VILLA LITERNO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO OVEST

BELLONA, CANCELLO ED ARNONE, CARINOLA, CASTEL VOLTURNO, CELLOLE, FALCIANO DEL MASSICO, FRANCOLISE, GRAZZANISE, MONDRAGONE, PASTORANO, PIGNATARO MAGGIORE, SANTA MARIA LA FOSSA, SESSA AURUNCA, SPARANISE, VITULAZIO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ALTO CASERTANO

CAIANELLO, CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MARZANO APPIO, MIGNANO MONTELUONGO, PRESENZANO, ROCCA D'EVANDRO, ROCCAMONFINA, SAN PIETRO INFINE, TORA E PICCILLI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO CASERTA

CASERTA.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO DOMITIO FLEGREO

BACOLI, BARANO D'ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, FORIO D'ISCHIA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, ISCHIA, LACCO AMENO, MONTE DI PROCIDA, POZZUOLI, PROCIDA, QUARTO, SERRARA FONTANA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO NORD

AFRAGOLA, ARZANO, CALVIZZANO, CARDITO, CASANDRINO, CASAVATORE, FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO, MARANO, MELITO, MUGNANO, QUALIANO, SANT'ANTIMO, VILLARICCA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO METROPOLITANO

NAPOLI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ACERRANO

ACERRA, BRUSCIANO, CAIVANO, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASORIA, CASTELLO DI CISTERNA, CRISPANO, FRATTAMINORE, POMIGLIANO D'ARCO, VOLLA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO NOLANO

CAMPOSANO, CARBONARA DI NOLA, CASAMARCIANO, CICCIANO, CIMITILE, COMIZIANO, LIVERI, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, NOLA, PALMA CAMPANIA, ROCCARAINOLA, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN PAOLO BEL SITO, SAN VITALIANO, SAVIANO, SCISCIANO, TUFINO, VISCIANO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PENISOLA SORRENTINA

AGEROLA, ANACAPRI, CAPRI, CASOLA DI NAPOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA, GRAGNANO, LETTERE, MASSA LUBRENSE, META DI SORRENTO, PIANO DI SORRENTO, PIMONTE, SANT'AGNELLO, SANT'ANTONIO ABATE, SANTA MARIA LA CARITA', SORRENTO, VICO EQUENSE.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO VESUVIANO

BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, CERCOLA, ERCOLANO, MASSA DI SOMMA, OTTAVIANO, POGGIOMARINO, POLLENA TROCCHIA, POMPEI, PORTICI, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, SANT'ANASTASIA, SOMMA VESUVIANA, STRIANO, TERZIGNO, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TRECASE.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO SALERNO

SALERNO

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ALENTO CALORE

AGROPOLI, CAMPORA, CASAL VELINO, CASTEL SAN LORENZO, CASTELLABATE, CICERALE, FELITTO, LAUREANA CILENTO, LAURINO, LUSTRA, MAGLIANO VETERE, MONTECORICE, MONTEFORTE CILENTO, OGLIASTRO CILENTO, OMIGNANO, PERDIFUMO, PIAGGINE, POLLICA, PRIGNANO CILENTO, RUTINO, SACCO, SAN MAURO CILENTO, SERRAMEZZANA, SESSA CILENTO, STELLA CILENTO, STIO, TORCHIARA, VALLE DELL'ANGELO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO ABURNI-VALLO DIANO

AQUARA, ATENA LUCANA, BELLOSGUARDO, BUONABITACOLO, CASALBUONO, CASTEL CIVITA, CONTRONE, CORLETO MONFORTE, MONTE SAN GIACOMO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, OTTATI, PADULA, PERTOSA, PETINA, POLLA, POSTIGLIONE, ROSCIGNO, SALA CONSILINA, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO, SANT'ANGELO A FASANELLA, SANT'ARSENIO, SANZA, SASSANO, SICIGLIANO DEGLI ALBURNI, TEGGIANO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO CERVATI - LAMBRO- BUSSENTO

ALFANO, ASCEA, CAMEROTA, CANNALONGA, CASALETTO SPARTANO, CASELLE IN PITTARI, CASTELNUOVO CILENTO, CELLE DI BULGHERIA, CENTOLA, CERASO, CUCCARO VETERE, FUTANI, GIOI, ISPANI, LAURITO, MOLO DELLA CIVITELLA, MONTANO ANTILIA, MORIGERATI, NOVI VELIA, ORRIA, PERITO, PISCIOTTA, ROCCAGLIORIOSA, ROFRANO, SALENTO, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN MAURO LA BRUCA, SANTA MARINA, SAPRI, TORRACCA, TORRE ORSALA, TORTORELLA, VALLO DELLA LUCANIA, VIBONATI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PICENTINI-VOLCEI

ACERNO, AULETTA, BELLIZZI, BUCCINO, CAGGIANO, CAMPAGNA, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTIGLIONE DEI GENOVESI, COLLIANO, CONTURSI TERME, GIFFONI SEI CASALI, GIFFONI VALLE PIANA, LAVIANO, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTECORVINO ROVELLA, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, PALOMONTE, RICIGLIANO, ROMAGNANO AL MONTE, SALVITELLE, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN MANGO PIEMONTE, SANTOMENNA, VALVA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO VALLE IRNO

BARONISSI, BRACIGLIANO, CALVANICO, CASTEL SAN GIORGIO, FISCIANO, MERCATO SAN SEVERINO, PELLEZZANO, ROCCAPIEMONTE, SIANO.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO AGRO-NOCERINO-SARNESE

ANGRI, CORBARA, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, PAGANI, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN VALENTINO TORIO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SARNO, SCAFATI.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PIANA DEL SELE

ALBANELLA, ALTAVILLA SILENTINA, BATTIPAGLIA, CAPACCIO, EBOLI, GIUNGANO, PONTECAGNANO FOIANO, ROCCADASPIDE, SERRE, TRENTINARA.

SISTEMA TERRITORIALE OPERATIVO PENISOLA AMALFITANA

AMALFI, ATRANI, CAVA DE' TIRRENI, CETARA, CONCA DEI MARINI, FURORE, MAIORI, MINORI, POSITANO, PRAIANO, RAVELLO, SCALA, TRAMONTI, VIETRI SUL MARE.

Relazione descrittiva di accompagnamento al disegno di legge “*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*”.

A seguito delle numerose recenti modifiche operate nel corso della XVI legislatura sulla normativa statale in tema di *governance* dei servizi pubblici locali, si rende necessario procedere all'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio rifiuti urbani e assimilati: a tal fine si è proceduto alla predisposizione di una proposta di legge, che contestualmente procedesse anche alla definizione degli assetti territoriali, con riferimento alle dimensioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché alla individuazione dei soggetti di governo degli ATO stessi.

Profili istituzionali e livelli di governance

Il modello di *governance* del servizio gestione rifiuti, deve prendere spunto dalle funzioni attualmente in capo ai diversi livelli istituzionali ed alle corrispondenti modalità organizzative.

La Regione, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, regolamentazione, programmazione e coordinamento che le sono proprie, promuove lo sviluppo del sistema integrato del servizio rifiuti con l'obiettivo di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente.

In questo ruolo essa è chiamata all'attuazione delle previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito nella Legge 148/2011 (introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012), rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, che, in particolare, ha previsto, al comma 1, che le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

Tale adempimento deve tener conto inoltre delle previsioni del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che, all'art. 34 ha introdotto, attraverso i commi da 20 a 25, un complesso di disposizioni che hanno la finalità dichiarata di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza, nonché adeguata trasparenza delle relative decisioni.

In particolare il comma 1-bis del richiamato art. 3-bis (introdotto dal comma 23 dell'art. 34) statuisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Ai Comuni sono attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 27, lettera f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti: tali Enti, al fine di limitare la frammentazione del servizio e favorire una gestione ispirata a canoni di efficienza ed economicità, nonché l'omogeneità qualitativa del servizio reso, sono tenuti a esercitarle in forma aggregata.

L'esercizio in forma aggregata, alla luce del combinato disposto delle disposizioni richiamate, dovrà pertanto avvenire tramite i soggetti a cui compete il governo degli ambiti territoriali ottimali, come stabilito dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011.

Tali soggetti, istituiti dalla Regione, saranno gli unici titolati ad esercitare le funzioni di

organizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe per l'utenza, all'affidamento della gestione ed al relativo controllo. Si evidenzia a tale proposito come le funzioni di governo degli ATO, siano legate, innanzitutto, all'azione pianificatoria, competendo a tali aggregazioni la redazione ed approvazione dei Piani d'Ambito. Inoltre, compete ai soggetti di governo degli ATO l'organizzazione vera e propria del servizio, attraverso lo svolgimento di una serie di funzioni che prevedono: la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale; la scelta in merito alle modalità di affidamento del servizio tra le alternative previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, inclusa la redazione della relazione prevista dall'art. 34 del DL 179/2012; l'individuazione delle procedure di affidamento del servizio e le decisioni in merito alle tariffe all'utenza, per quanto di competenza.

In tema di *governance* si tenga conto che, a livello di normativa speciale per la regione Campania, il Governo è intervenuto in materia approvando il decreto-legge 14 gennaio 2013, n.1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, che all'art. 1 comma 1 ha disposto il differimento al 30 giugno 2013 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni (dispone che, fino a tale differito termine, *“le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”*). Si rappresenta che tale termine è stato ulteriormente differito, al 31 dicembre 2013, per effetto del comma 3-ter dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Il secondo periodo del citato art. 1, comma 1, ha, inoltre, espressamente statuito che *“a partire dalla scadenza del citato differito termine si applicheranno le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”* La legge di conversione 1 febbraio 2013, n. 11 ha proceduto a sostituire tale formulazione, per ragioni di mera correttezza testuale, con la seguente *“A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*.

Sulla base del quadro esposto si esplicitano gli orientamenti *de iure condendo* che si propongono alla Giunta, con particolare riferimento ad assetti territoriali, funzioni di organizzazione del servizio, modello organizzativo degli enti di governo, transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali, personale, strutture regionali competenti.

Assetti territoriali.

Gli assetti previsti dalla vigente normativa regionale (L.R. 4/2007 e ss.mm.ii.) prevedono la delimitazione di cinque ambiti territoriali ottimali, corrispondenti ai confini amministrativi delle Province.

La perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali da parte della Regione deve ora prendere in considerazione una serie di criteri stabiliti sia dal D.Lgs. 152/2006 che dall'art. 3-bis del D.L. 135/2011. Per il rispetto di tali criteri, riveste un ruolo fondamentale la dislocazione sul territorio regionale degli impianti di trattamento e di smaltimento finale.

In Campania l'assetto impiantistico esistente si basa su un sistema *“intermedio”* di stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (STIR), articolato a livello provinciale, nonché su un impianto di termovalorizzazione localizzato nel comune di Acerra, posto a valle del sistema degli STIR, finalizzato alla produzione di energia.

A partire da questo assetto e dalla localizzazione impiantistica si è definito un sistema organizzativo fondato su una filiera integrata a livello di ATO che interesserebbe i segmenti di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento. A valle di tale filiera si pone la fase di smaltimento che serve l'intero territorio regionale.

La distribuzione degli impianti intermedi sul territorio consente di implementare un'organizzazione del ciclo spazzamento-raccolta-trasporto-trattamento per partizioni di territorio provinciale o sub-provinciale, che, rispondendo ai principi sopra delineati, individuano gli Ambiti Territoriali Ottimali. In particolare, sono stati definiti ATO di dimensioni provinciali.

Si ritiene, pertanto, coerente un assetto organizzativo basato sulla individuazione di cinque ATO come sopra descritti, ferma restando la possibilità di aumentare la capacità di smaltimento anche con il ricorso ad impianti a servizio di un singolo ATO, purché in coerenza con i fabbisogni definiti dal piano regionale di gestione rifiuti e con la corrispondente pianificazione d'ambito.

All'interno di ciascun ATO possono essere individuate una o più aree omogenee, definite Sistemi Territoriali Operativi (STO). La Regione, nel contesto delle proprie attività di programmazione, può definire articolazioni interne agli ATO funzionali, in particolare, all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto. Tale perimetrazione è disposta in coerenza con criteri che tengono conto di parametri quali:

- a) popolazione o bacino di utenza
- b) densità abitativa;
- c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti.

Coerentemente con le richiamate considerazioni in merito all'assetto proposto, gli ATO e gli STO per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono individuati dall'Allegato A alla proposta legge.

L'affidamento del servizio potrà essere articolato secondo diverse opzioni, anche sulla base delle previsioni dell'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012. Infatti si prevede che ciascuna Conferenza d'Ambito, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO ed agli impianti in esso localizzati, potrà organizzare e svolgere le procedure per l'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone; gli enti locali, con provvedimento motivato, potranno deliberare all'interno della propria Conferenza d'Ambito di procedere all'affidamento unico o unitario dell'intero servizio o dei diversi segmenti di cui esso si compone; potranno decidere, inoltre, se procedere all'affidamento per l'intero ATO o per gli STO in esso compresi, se delimitati.

Attribuzione delle funzioni di organizzazione del servizio

Il comma 1-bis dell' art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 - introdotto dal comma 23 dell'art. 34 del DL 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 - ha stabilito che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, *“compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani”*, siano esercitate *“unicamente”* dai soggetti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

L'art. 19 del D.L.95/2012 convertito in L 135/2012 attribuisce ai comuni, quale loro funzione fondamentale, l'organizzazione *“dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*. In ossequio al principio di riduzione della frammentazione delle gestioni, i comuni esercitano tale funzione in forma aggregata.

In considerazione di quanto richiamato, sulla base degli assetti territoriali come sopra definiti , si propone di strutturare un modello organizzativo, per ciascun ambito territoriale ottimale, basato sull'**aggregazione dei comuni** ricadenti nell'ATO, definibili *Conferenze d'Ambito*, che vengono individuate dalla Regione, ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 138/2011, quali enti di governo d'ambito.

Modello organizzativo delle Conferenze d'Ambito

La Conferenza d'Ambito è l'assemblea che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale. Al suo interno sono eletti il Presidente e due vicepresidenti. La sede della Conferenza è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO che conta il maggior numero di abitanti. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.

La Conferenza è il contesto nel quale i comuni esercitano, in forma aggregata, le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti. A tal fine, tali enti si associano attraverso la sottoscrizione di **convenzioni intercomunali** (ex art. 30 T.U.E.L.)

Il disegno di legge quindi esplicita nel rispetto della normativa statale le funzioni della Conferenza, che le svolgerà tenendo conto degli indirizzi regionali.

Le attività tecnico – amministrative (in particolare, le procedure di affidamento dei servizi) verranno gestite, in linea con quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo la modalità dell'**ufficio comune** che agisce nell'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, eventualmente con personale distaccato o comandato dai comuni convenzionati.

Ciascuna Conferenza d'Ambito istituirà al proprio interno un Comitato Direttivo, composto dal Presidente della Conferenza e da un rappresentante per ciascuno STO eventualmente ricompreso nell'ATO, per l'adozione degli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza d'Ambito per la relativa approvazione.

La Regione, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, nonché per ragioni legate alla tutela dell'ambiente, ha previsto che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee attraverso **Sistemi Territoriali Operativi (STO)** per l'organizzazione del servizio da parte dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio, come definiti dall'Allegato A, con la possibilità di provvedere in sede di prima attuazione della legge entro termini definiti, anche alla luce delle proposte ricevute dai comuni, ad una nuova delimitazione con deliberazione di Giunta regionale.

Le decisioni in merito all'organizzazione del servizio riguardanti esclusivamente i singoli STO saranno adottate dalla Conferenza d'ambito previa acquisizione del parere conforme dell'assemblea ristretta alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio; decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Conferenza d'ambito delle relative deliberazioni delle assemblee ristrette, le deliberazioni medesime si intenderanno adottate. In sede di Conferenza ristretta potranno essere avanzate proposte relative ai servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno della rispettiva area omogenea.

Transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali

Il superamento dell'attuale frammentazione operativa, con particolare riferimento al servizio di raccolta, verrà conseguito assicurando una gestione unitaria presso ciascun ATO o, qualora non ci sia coincidenza tra ATO e ambito di affidamento, presso ciascuno STO. Il percorso verso la gestione unitaria del servizio terrà conto delle caratteristiche dei soggetti attualmente esistenti, sia in termini di forma gestionale sia per ciò che concerne la modalità di affidamento. Tale percorso potrà essere realizzato tramite un progressivo processo di aggregazione delle gestioni presso un unico soggetto, oppure tramite gestione unitaria e omogeneizzazione dei contenuti dei contratti di servizio.

Anche la definizione del sistema tariffario unico per ATO dovrà essere definita tramite un percorso che tenga conto, nella fase transitoria, delle differenze tra le gestioni esistenti e dei sistemi di allocazione dei costi del servizio nelle differenti realtà comunali o intercomunali. La necessità di simili diversificazioni dovrà essere decisa dalla Conferenza d'ATO in sede di pianificazione d'ambito.

La L.R. 4/2007, disciplinando l'organizzazione e gestione del ciclo rifiuti, attribuiva le funzioni di organizzazione del servizio alle Province, prevedendo che l'affidamento fosse disposto, in forma diretta, in favore di società di proprietà delle amministrazioni provinciali medesime. La stessa legge regionale disponeva che la gestione del servizio da parte delle c.d. società provinciali, anche in ossequio alle norme settoriali allora vigenti, rispettasse il principio del ciclo integrato per ambito territoriale ottimale, unificando la gestione del servizio di raccolta nell'intero ATO di pertinenza e quella degli impianti di selezione e trattamento in esso ricadenti.

Le innovazioni normative precedentemente evidenziate rendono necessario il superamento del modello organizzativo – gestionale discendente dalla L.R. 4/2007. Tuttavia, la transizione all'assetto sopra descritto prende necessariamente in considerazione la situazione attualmente vigente in Campania, con l'obiettivo di salvaguardare eventuali esperienze virtuose e i livelli occupazionali.

L'affidamento del servizio è una funzione fondamentale dei comuni che la esercitano in forma aggregata nel contesto delle Conferenze d'Ambito, mentre alle Province non competono più funzioni legate all'organizzazione della gestione dei rifiuti. Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, le Società Provinciali dovranno essere poste in liquidazione.

Spetterà alle Conferenze d'Ambito la scelta in merito alle forme di gestione. Per ciascuna delle opzioni alternative consentite dalla normativa vigente, potranno verificarsi i seguenti scenari:

1. *indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto o concessione a terzi;*
2. *indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico/privata alla quale affidare il servizio;*
3. *qualora ne ricorrano i presupposti, l'affidamento diretto a società considerata in house.*

Le Società Provinciali, anche per via della sopravvenuta richiamata normativa speciale statale in materia di rifiuti in Campania e relative proroghe delle precedenti forme di gestione, non hanno coordinato l'intero ciclo sulla base delle previsioni della legge regionale, concentrando la propria attività nella gestione degli STIR.

L'ATO corrispondente al territorio provinciale di Avellino rappresenta, a tal proposito, un'eccezione. L'affidamento in capo alla Società Provinciale IrpiniAmbiente S.p.A. riguarda, infatti, i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sull'intero ATO, nonché la gestione dello STIR. Si tratta dell'unico caso in cui è stato realizzato il modello gestionale dettato dalla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii., attuando, di fatto, un principio previsto dal Codice Ambientale (al quale, in teoria, dovrebbe tendere l'organizzazione del servizio per ATO). Qualora la stessa Conferenza d'Ambito decida di proseguire nella gestione del ciclo rifiuti secondo una logica integrata, l'affidamento potrà riguardare congiuntamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, nonché la gestione del relativo STIR.

L'esigenza di garantire una ordinata transizione al nuovo assetto organizzativo, anche in considerazione della perdurante differita vigenza - ad oggi stabilita fino al 31/12/2013 - della fase transitoria prevista dell'articolo 11 comma 2-ter del richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010 - nella quale le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, dai comuni, secondo le attuali modalità e forme procedurali, ha richiesto la previsione di misure che, attraverso il divieto di indire nuove procedure di affidamento e di disporre la proroga o il rinnovo degli affidamenti in essere, consentano di salvaguardare, nelle more della piena operatività delle Conferenze d'ambito, l'efficacia delle disposizioni della nuova disciplina regionale ed il rispetto della richiamata normativa statale, con particolare riferimento anche alle disposizioni sul personale, che successivamente si illustreranno.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, in considerazione del previsto trasferimento nelle competenze delle Conferenze d'Ambito delle funzioni di organizzazione relative alla gestione post-

operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio, si è stabilito, al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante da tale gestione, che compete alla Regione la predisposizione del piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singolo ATO, che ciascuna Conferenza d'Ambito dovrà considerare in sede di definizione delle tariffe.

Disposizioni in merito al personale

La transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali prevede misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali esistenti.

A prescindere dalla forma di affidamento prescelta, la Conferenza d'Ambito dovrà assicurare il rispetto della normativa relativa alla tutela dei livelli occupazionali esistenti, in particolare secondo le previsioni dell'articolo 202 comma 6 del D.Lgs. 152/2006; si prevede inoltre il divieto di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino in liquidazione della Regione Campania di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, ovvero all'esito di processi di riorganizzazione.

Sono state inserite apposite disposizioni volte ad incentivare l'osservanza delle disposizioni statali che stabiliscono il subentro del nuovo gestore o del nuovo affidatario del servizio nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale dei consorzi di bacino e degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, condizionando a tale osservanza la concessione di contributi o di finanziamenti regionali per il ciclo di gestione dei rifiuti, a qualunque titolo anche a valere sui fondi strutturali.

Si prevede infine che il personale impegnato nel ciclo integrato dei rifiuti debba essere utilmente impiegato per l'assolvimento dei compiti di vigilanza ambientale, di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti, di controllo della qualità del servizio e di gestione degli impianti a supporto del ciclo, con particolare riferimento ai centri di raccolta, agli impianti di valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche e di trattamento della frazione organica.

Strutture regionali competenti

Si è stabilito infine, di dover provvedere all'adeguamento dell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione (attualmente svolte dall'AGC 21), in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, prevedendo che la Giunta regionale possa apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

Al riguardo si rileva che le attività potranno essere garantite attraverso l'istituzione di un Ufficio speciale "Ciclo integrato dei rifiuti" con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione dell'AGC 21, senza che si generino, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; si segnala altresì che l'istituzione di questo ufficio determina l'eliminazione di alcune strutture e relativo personale dirigente previste nel nuovo ordinamento (n.2 UOD della Direzione Ambiente).

Disegno di legge **“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”**

Relazione finanziaria ai sensi dell’art. 53 dello Statuto Regionale

L’organizzazione dello svolgimento del servizio attraverso la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei (ATO) e la contestuale istituzione e disciplina degli enti di governo degli ATO non comporta maggiori spese a carico del bilancio regionale, perseguendo piuttosto gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di liberalizzazione e di concorrenza che devono informare le scelte strategiche e l’azione amministrativa alla luce del nuovo assetto normativo in materia di servizi pubblici locali.

In particolare il modello organizzativo è basato sulle aggregazioni di comuni, organizzate per Conferenze d’Ambito, che vengono individuate dalla Regione, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, quali enti di governo d’ambito, nonché sull’individuazione della Convenzione, prevista dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale strumento per l’esercizio delle funzioni in forma aggregata. L’assetto proposto, che consente economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, non comporta aggravio per la finanza pubblica regionale, in quanto gli aspetti finanziari sono disciplinati nell’ambito delle richiamate convenzioni che regolano i rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna conferenza d’Ambito, in merito ai quali si evidenzia che le attività amministrative vengono realizzate attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto con l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si è stabilito infine, di dover provvedere all’adeguamento dell’organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione (attualmente svolte dall’AGC 21), in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall’attuazione della presente legge, prevedendo che la Giunta regionale possa apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

Al riguardo si rileva che le attività potranno essere garantite attraverso l’istituzione di un Ufficio speciale “*Ciclo integrato dei rifiuti*” con l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione dell’AGC 21, senza che si generino, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; si segnala altresì che l’istituzione di questo ufficio determina l’eliminazione di alcune strutture e relativo personale dirigente previste nel nuovo ordinamento (n.2 UOD della Direzione Ambiente).

Nel testo è stata inserita, all’articolo 17 la disposizione finanziaria per cui dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, acquisendo il prescritto visto dall’Ufficio VIII del Gabinetto - Rapporti con il parlamento e funzioni di cui all’art. 25 commi 3 e 4 della L.R. 7/2002.